

che introduce in taluni atti normativi disposizioni concernenti i posti di lavoro e di tirocinio della Posta, dell'azienda delle telecomunicazioni della Confederazione e delle Ferrovie federali svizzere

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il rapporto della Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni Consiglio nazionale del ...¹;

visto il parere del Consiglio federale del ...²,

decreta:

I

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge federale del 30 aprile 1997³ sull'organizzazione dell'azienda delle poste della Confederazione

Sezione 5: Personale

Art. 15a (nuovo) Posti di lavoro e di tirocinio

¹ La Posta offre posti di lavoro e di tirocinio su tutto il territorio svizzero.

² In caso di soppressione di posti di lavoro o di tirocinio, la Posta provvede affinché tali soppressioni non colpiscano unilateralmente alcune regioni.

³ In caso di creazione di nuovi posti di lavoro o di tirocinio, la Posta provvede a una distribuzione equa di tali posti nelle regioni.

2. Legge federale del 30 aprile 1997⁴ sull'organizzazione dell'azienda delle telecomunicazioni della Confederazione

Sezione 5: Personale

Art. 17a (nuovo) Posti di lavoro e di tirocinio

¹ L'azienda offre posti di lavoro e di tirocinio su tutto il territorio svizzero.

² In caso di soppressione di posti di lavoro o di tirocinio, l'azienda provvede affinché tali soppressioni non colpiscano unilateralmente alcune regioni.

¹ FF 2001 594

² FF 2001 ...

³ RS 783.1

⁴ RS 784.11

³ In caso di creazione di nuovi posti di lavoro o di tirocinio, l'azienda provvede a una distribuzione equa di tali posti nelle regioni.

3. Legge federale del 20 marzo 1998⁵ sulle Ferrovie federali svizzere

Sezione 5: Personale

Art. 16a (nuovo) Posti di lavoro e di tirocinio

¹ Le FFS offrono posti di lavoro e di tirocinio su tutto il territorio svizzero.

² In caso di soppressione di posti di lavoro o di tirocinio, le FFS provvedono affinché tali soppressioni non colpiscano unilateralmente alcune regioni.

³ In caso di creazione di nuovi posti di lavoro o di tirocinio, le FFS provvedono a una distribuzione equa di tali posti nelle regioni.

II

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

2553